

ACCOGLIENZA FAMILIARE TEMPORANEA

Riflessioni e proposte su AC 2102 Bazoli e abbinate: AC 2897 Ascari, AC 2796 Bellucci, AC 3148 Boldrini, AC 2937 Giannone, AC 2264 Locatelli

Materia - affidamento dei minori

PRINCIPI ISPIRATORI

La famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività

Il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione

Preambolo della Convenzione ONU dell'89 sui Diritti del Fanciullo

I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Art. 24 Diritti del bambino

La povertà non dovrebbe mai costituire l'unico motivo per procedere all'affidamento di minori.

Strategia dell'UE sui diritti dei minori

PREMESSA

Alla luce della Strategia Europea sui diritti dei minori e del *Child Guarantee*, verso una **cultura centrata sulla famiglia e la comunità e su misure alternative alla istituzionalizzazione**, Amici dei Bambini saluta con grande favore l'attuale attenzione al tema **dell'affidamento come strumento di tutela temporaneo**, a beneficio della persona di minore età fuori dalla famiglia. La presentazione da parte di tanti parlamentari dei disegni di legge in materia è letta dall'associazione come testimonianza di attenzione e di desiderio di rendere efficace ed efficiente l'attuazione pratica del superiore interesse del minore, ampiamente riconosciuto dalla Convenzione Onu dell'89 sui diritti del fanciullo. È giunto il momento, non più rimandabile, di sistematizzare e aggiornare il corpus normativo che ha rappresentato fino a oggi un importantissimo quadro di riferimento (leggi n. 184/83, n. 184/1990, n. 173/15, n.47/17). È infatti la legge che deve essere a misura di bambino e non viceversa.

Riteniamo essenziale che la consapevolezza e il risveglio suscitati dai fatti di cronaca degli scorsi anni siano elementi di discussione volti a favorire la **definizione di un sistema generativo in cui l'accoglienza familiare temporanea diventi uno strumento sempre più diffuso e agito, prima di tutto preventivo e a tutela del bambino e delle sue relazioni familiari, per il rientro nella famiglia di origine. Ove questo non sia possibile che l'affido sia uno strumento temporaneo per poter preservare il diritto delle bambine e dei bambini ad essere figli all'interno di una famiglia che adeguatamente preparata possa accoglierli e adottarli.**

In tale direzione Ai.Bi. ritiene positivi vari aspetti riscontrati nei ddl oggetto delle considerazioni presenti. Tra questi ne ricordiamo alcuni:

- la definizione e la disciplina giuridica dello status dei minori fuori famiglia come vittime sociali;
- la prevenzione dell'allontanamento e le garanzie per la famiglia di origine;

- la priorità all'affidamento in famiglia rispetto al collocamento in comunità;
- la centralità delle relazioni affettive e dell'ascolto del minore;
- la creazione della banca dati per i minori fuori dalla famiglia e dell'albo nazionale delle persone disponibili all'affido, come anche il registro nazionale delle famiglie affidatarie (la questione di una rilevazione omogenea dei dati è un elemento dirimente);
- la definizione di un tempo progettuale circoscritto dell'affido;
- la convalida in tempi brevi e certi dei provvedimenti emessi in urgenza ex art.403 cc, con carattere di eccezionalità e temporaneità;
- il riordino delle norme in tema di difesa legale del minore;
- l'importanza di servizi qualificati con requisiti professionali stabiliti;
- l'istituzione di un Osservatorio ad hoc con il ruolo di controllo e promozione;
- il riconoscimento giuridico dell'interesse diffuso rappresentato dalle associazioni di tutela dei diritti dei minori fuori dalla famiglia.

In tale ottica la promozione dell'affidamento familiare, passa anche dalla definizione di standard minimi nazionali dei servizi e delle procedure, oltre che dal funzionamento dei sistemi di verifica e controllo.

Inoltre: **la garanzia della cura generativa e con approccio sistemico supera il concetto di intervento riparativo o emergenziale, verso il sostegno alle famiglie in ottica di prevenzione e preparazione adeguata delle famiglie affidatarie in ottica di accompagnamento. Modalità, questa, che comporterebbe anche notevoli risparmi per la spesa pubblica. Un affido costa in media 400 euro, una retta in comunità dai 2.500 ai 3000 euro al mese.**

I. ALCUNE PROPOSTE DI APPROFONDIMENTO

- 1. Soluzioni per l'accoglienza familiare temporanea:** sarebbe opportuno riformulare l'articolo 2 della legge 184/1983 specificando una gerarchia nelle forme di accoglienza come a seguire :
 - a. esplicitare la priorità dell'accoglienza in famiglie affidatarie, **nonché in casa famiglia**, per tutti i minori; **il collocamento in comunità educativa deve essere limitato alle situazioni e per il tempo in cui è strettamente necessario per il benessere del minore;**
 - b. **riconoscere le "case famiglia"** come soluzione preferibile ad altre strutture di tipo familiare e prevederne i seguenti **criteri minimi obbligatori**:
 - i. devono essere gestite da coppie coniugate e stabili (vedi art.6 della legge 184/83) che vi risiedano stabilmente;
 - ii. possono accogliere i minori nel numero massimo di 6;
 - iii. possono avvalersi di educatori e professionisti iscritti agli albi a seconda dei bisogni;
 - iv. devono essere l'unica soluzione, per i minorenni di età 0-6, alternativa all'affido familiare.
- 2. Avvocato/curatore speciale/difensore del minore**
Ai.Bi. ritiene opportuno:
 - a. precisare le necessarie competenze giuridiche, ruolo e terzietà rispetto ad altre figure. La nomina deve essere immediata dal primo momento dell'allontanamento del minore dalla famiglia di origine, disposto in urgenza o meno;
 - b. prevedere che vengano fissati i criteri di nomina e finanziamento;
 - c. che possano svolgere tale funzione giuridica anche le associazioni familiari e di difesa dei diritti del minore del territorio qualificate (definendo i criteri della qualificazione delle stesse; e che abbiano requisiti distinti dalle strutture di accoglienza).
- 3. Ruolo del privato sociale:** Le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali indicano, tra gli aspetti qualificanti della

co programmazione della co progettazione evidenziano: “La co-progettazione, ai sensi del più volte richiamato art. 55, comma 3 del CTS può essere declinata nella forma dell’accreditamento, oggetto di disciplina specifica al successivo quarto comma, di seguito riportato “4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner”.

Conferire agli ETS e altri Organizzazioni del Privato sociale un ruolo attivo negli interventi a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà comporta definire **un accreditamento e una qualificazione delle stesse**. Si propone di accreditare le organizzazioni secondo tre macro-aree operative, in base a cui prevedere requisiti diversi e relativo controllo/vigilanza a livello regionale:

- a. **sensibilizzazione** e promozione della cultura dell’affido, nonché la gestione della rete famiglie;
- b. **formazione** propedeutica alla presa di consapevolezza della famiglia, **conoscenza** della coppia e **abbinamento** con il caso di affido in accordo col servizio di tutela;
- c. **gestione** del progetto d’affido e **accompagnamento** della famiglia nei rapporti con i servizi di tutela/progetto affido e **formazione in itinere**.

II. RACCOMANDAZIONI

1. Nel proporre modifiche all’art.403 codice civile sui provvedimenti di urgenza AiBi. raccomanda:
 - a. di prevedere anche in questo **segmento la co-gestione col privato sociale e la nomina dell’avvocato al minore**;
2. Nel disporre i provvedimenti di affidamento AiBi. raccomanda:
 - a. di prevedere una **durata minima del progetto di affido che possa anche produrre un impatto sulla famiglia di origine e sul bambino**. Rispetto alla durata di 6 mesi al massimo e il riesame del provvedimento da parte dell’AG c’è il rischio dell’inefficacia del provvedimento decorsi sei mesi in caso di ritardi;
 - b. non appare rispondere all’interesse dei minori il divieto della separazione dei fratelli;
 - c. Per l’aspetto degli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore (art. 80 L 184/83) - è importante che l’assegno segua il bambino e che l’assegnazione temporanea in favore dell’affidatario non sia un aspetto discrezionale;
3. Occorre inoltre assicurare un rimborso minimo per tutte le famiglie affidatarie, attualmente previsto per legge sulla base delle disponibilità dei singoli Comuni.

III. PER UNA COERENZA DELLE POLITICHE

Andrebbe inquadrato nell’ambito di questo percorso anche il tema dei minori stranieri non accompagnati Legge n. 47 del 2017 che all’art. 7 sull’Affidamento familiare pone in evidenza la possibilità da parte degli Enti locali di promuovere l’affido.

Solo il 3% dei minori stranieri non accompagnati si trova, invece, in affido familiare (AGIA, [Relazione al Parlamento 2020](#) pag.187).

Anche in questo caso vanno adottate strategie per la diffusione dell’accoglienza familiare temporanea e della solidarietà familiare, definendo e normando l’affido internazionale in cui famiglia di origine e famiglia di accoglienza possano collaborare per il progetto educativo o di vita del minore, in sicurezza.

CONCLUSIONI

La MOZIONE 1/00405 approvata in aprile sull’infanzia e sull’inserimento della stessa nel PNRR richiede un *child mainstreaming*. Occorre fare ogni sforzo possibile per giungere celermente a una strategia sull’infanzia,

l'adolescenza e i giovani in cui la persona sia posta al centro come portatrice di relazioni e affetti di cui la famiglia, in collaborazione con la scuola, possa essere il primo attivatore virtuoso.

Strettamente connesso agli aspetti sopra citati sono alcuni elementi essenziali secondo Ai.Bi., ovvero:

- Il lavoro sull'affido consensuale (al 31.12.2017 sono il 22,3% gli affidamenti consensuali contro il 75,1% degli affidamenti giudiziali (dai Quaderni delle ricerche sociali n 46 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) ;
- Il riconoscimento dell'abbandono come emergenza umanitaria;
- L'istituzione della giornata del figlio, per riconoscere giuridicamente e culturalmente la condizione e il diritto di " essere figlio" e rafforzare la coscienza sociale sulla esistenza del diritto di tutti i minorenni di crescere in una famiglia in grado di dargli felicità, amore e comprensione;
- Considerare i 6 mesi + 6 mesi del progetto di affido come step di verifica e monitoraggio dell'impatto del progetto adottivo;
- Impegnarsi su una campagna di comunicazione per la promozione dell'affido e per abbattere gli stereotipi per cui le famiglie guadagnerebbero sull'affidamento;
- Definire nella materia un campo di formazione al dialogo sistemico e comunitario, superando i ragionamenti autoreferenziali e coltivando l'apprendimento alla collaborazione e alla comunicazione.